

Il principio di chiarezza nella redazione del bilancio

L'articolo 2423 del c.c. prevede, al 2° comma che *“Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*.

La norma enuncia i principi ai quali è collegato il diritto all'informazione finalizzato a consentire l'espressione in assemblea di un voto cosciente e meditato perché basato su un'adeguata conoscenza dei dati. Il diritto all'informazione deve trovare una realizzazione effettiva e non può ricevere una risposta di mera apparenza.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 24/12/2004 n°23976, ha stabilito che l'interesse del socio ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali non dipende solo dalla frustrazione della sua aspettativa alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale ma è collegato anche alla necessità che il socio consegua tutte le informazioni, destinate a riflettersi sul valore della singola quota di partecipazione. A tale risultato si perviene attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente.

Qualche anno prima la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n°27/2000 aveva stabilito che la funzione del bilancio non è solo quella di misurare gli utili e la perdita dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche quella di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto di prescrivere.

In definitiva l'interesse sottostante l'impugnazione del bilancio è certamente di natura patrimoniale, perché la corretta informazione sul valore della partecipazione non è praticamente dissociabile dalla possibilità per il socio di monetizzare la sua partecipazione ma il singolo socio ha interesse ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio quando può essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero, quando per l'alterazione o incompletezza dell'esposizione dei dati derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore delle partecipazioni.

Pertanto la consolidata giurisprudenza della Cassazione ha affermato costantemente che l'interesse del socio non è in definitiva quello all'astratto rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e

precisione, ma consiste sulla necessità di avere quelle informazioni essenziali per desumere il valore della propria partecipazione. C'è, poi, una parte della giurisprudenza di merito che ritiene che non possa dirsi rispettato il principio di chiarezza, correttezza e veridicità quando le informazioni richieste non siano ricavabili dal bilancio, ma solo dal confronto con altri documenti che, comunque, non costituiscono oggetto di approvazione assembleare.

Recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n°16388 del 2007 ha riaffermato che l'articolo 2423 c.c. comma 2, impone di tener conto nella redazione del bilancio sia del principio di chiarezza che di veridicità e correttezza. Tali principi sono sostanzialmente corrispondenti ai principi di chiarezza e precisione già enunciati nel testo originario della medesima disposizione (prima delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n°127 del 1991). La Corte ha chiarito che “si tratta di principi distinti, ancorché spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazione necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva”.

La Corte ha avuto modo di precisare che, anche la sola violazione del principio di chiarezza, funzionale all'essenziale finalità informativa del bilancio, vale ad inficiare il bilancio medesimo e può perciò determinare la nullità della deliberazione assembleare.

Gli studenti della 4 A – SIRIO – I.T.C. “M. CASSANDRO” di BARLETTA – a.s. 2007-08